



COMUNE DI FAGNANO OLONA
Provincia di Varese

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI**

*Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale
nella seduta dell'11 aprile 2016 con deliberazione n. 35.*

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Indice:

1. Indirizzi generali.
2. Norme di applicazione.
3. Competenze del sindaco.
4. Diritti degli animali.
5. Detenzione e cura degli animali.
6. Divieti generali.
7. Abbandono di animali.
8. Avvelenamento di animali.
9. Fauna selvatica autoctona.
10. Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali.
11. Divieto di spettacoli e intrattenimento con animali.
12. Smaltimento di spoglie di animali.
13. Cani.
14. Gatti.
- 14 bis. Obblighi del Volontario Responsabile di Colonia Felina
15. Volatili.
16. Equidi.
17. Animali acquatici.
18. Api e insetti impollinatori.
19. Animali esotici.
20. Lagomorfi, mustelidi e piccoli roditori
21. Sanzioni.
22. Vigilanza
23. Abrogazione di norme.

Articolo 1

Indirizzi generali

1. Il Comune di Fagnano Olona nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalla legge 17.08.1991 n. 281 e dalla Legge Regionale 30/12/2009 n. 33, al fine di proteggere gli animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove un corretto rapporto dell'uomo con gli animali e ne disciplina la presenza nel proprio territorio.
2. Il Comune di Fagnano Olona, promuove e diffonde la conoscenza di norme del presente regolamento e di tutte le norme statali e regionali di tutela degli animali.

Articolo 2

Norme di applicazione

1. Le norme del presente regolamento, se non è diversamente disposto nei singoli articoli, riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale di Fagnano Olona.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano alle attività economiche esercitate in forma imprenditoriale inerenti l'allevamento di animali ad uso zootecnico o ad esso connesse rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 146/2001 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.)

Articolo 3

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti esercita la tutela e la cura degli animali di affezione, che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi.

Articolo 4

Diritti degli animali

1. Il Comune di Fagnano Olona si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.
2. Le modifiche e gli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat cui gli animali selvatici sono legati per la loro esistenza.

Articolo 5

Detenzione e cura degli animali

1. Il Comune di Fagnano Olona individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
2. Il Comune di Fagnano Olona promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura

e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.

Articolo 6

Divieti generali

- 1.** E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
- 2.** E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
- 3.** E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.
- 4.** E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
- 5.** E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
- 6.** E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
- 7.** E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
- 8.** E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
- 9.** E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
- 10.** E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
- 11.** E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.

12. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.
13. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento. E' vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi e siepi nel periodo riproduttivo degli uccelli (Marzo - Luglio), tranne nei casi di assoluta necessità.
14. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento.
15. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni.
16. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
17. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.
18. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Articolo 7

Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini e parchi.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele animali pericolosi di proprietà e di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

Articolo 8

Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto. E' vietato comunque l'uso di colla per realizzare trappole animali.

2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Agenzia di Tutela della Salute, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

Articolo 9

Fauna selvatica autoctona (L. 157/92)

1. E' vietato molestare, catturare, detenere e commerciare specie animali e uova appartenenti a fauna selvatica autoctona nonché danneggiare o distruggere nidi e tane, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalle normative sanitarie.

Articolo 10

Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali

1. E' vietato utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Il Servizio di Polizia Locale ha il compito di verificare le condizioni di salute e benessere degli animali di cui al comma precedente, e nel caso sussistano gli estremi di maltrattamento degli animali o si riscontri la presenza di femmine gravide o con cucciolate, gli animali saranno sottoposti a sequestro preventivo a cura degli organi preposti in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Agenzia di Tutela della Salute. Gli animali saranno condotti al canile municipale o convenzionato e le spese di cattura e custodia saranno a carico del contravventore.
3. E' vietato cedere o acquisire su suolo pubblico e a qualunque titolo (vendita, donazione ecc) animali di qualunque specie, senza la preventiva autorizzazione di questa Amministrazione.

Articolo 11

Divieto di spettacoli e intrattenimenti con utilizzo di animali

1. E' vietato su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie selvatiche esotiche e/o domestiche. E' fatta eccezione delle manifestazioni promosse da associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale ed enti cinofili.

Articolo 12

Smaltimento di spoglie di animali

1. Lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento, deve avvenire secondo quanto previsto dal Reg. CE 1069/2009 e dalle "linee guida regionali e nazionali".

Articolo 13

Cani

- 1.** Chi custodisce un cane deve consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche etologiche, l'opportuna attività motoria effettuando regolari uscite, anche ai fini dei rapporti sociali con altri esemplari della sua specie e con le altre persone.
- 2.** Ai cani detenuti in luoghi isolati, presso case disabitate o negli stabilimenti industriali e/o artigianali, durante il periodo di chiusura, deve comunque essere assicurato un rapporto quotidiano con il proprietario o altra persona da lui incaricata.
- 3.** E' vietato lasciare i cani liberi di vagare per le strade e le altre aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale.
- 4.** È consentito legare il cane solo in casi di effettiva urgenza o pericolo, per provate esigenze di sicurezza e per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata. L'uso della catena, che deve avere una lunghezza minima di quattro metri, deve comunque assicurare all'animale il libero movimento e la possibilità di sdraiarsi, di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo dalle intemperie. In ogni caso, il cane alla catena non può raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
- 5.** Le recinzioni di contenimento degli animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
- 6.** Il proprietario o detentore di almeno un cane custodito in abitazione con giardino o nelle aree interne degli stabilimenti industriali e/o artigianali, è obbligato a segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà, in prossimità dell'ingresso.
- 7.** E' tassativamente vietato l'impiego dei collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche. E' vietato possedere o detenere animali a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati previsti dalla normativa vigente in tema di maltrattamento animale.
- 8.** I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di avere con sè idoneo involucro per la raccolta delle deiezioni dei propri animali.
- 9.** I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dai loro animali dal suolo pubblico, per essere conferiti in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L'obbligo riguarda qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale nonchè le aree private per decoro e per evitare inconvenienti igienici ai vicini (odori molesti).
- 10.** Ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi giardini e i parchi, salvo le aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini,

quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. Nelle strade, come definite dal Codice della Strada, è fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio a una misura non superiore a m. 1,50, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni; il proprietario e/o detentore deve portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità delle persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.

Articolo 14

Gatti

- 1.** I gatti che vivono in libertà sul territorio sono protetti ed è vietato a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.
- 2.** I cittadini che accudiscono gli animali che vivono in libertà devono provvedere al mantenimento igienico del luogo in particolare non gettando direttamente il cibo sul suolo e asportando dopo ogni pasto gli avanzi del cibo e i contenitori dello stesso.
- 3.** Si configura come colonia felina l'insieme dei gatti randagi (non di proprietà) che vivono in libertà e stabilmente in un determinato territorio. La classificazione di colonia felina avviene a seguito di accertamenti eseguiti dal Comune eventualmente in accordo con il personale del Distretto Veterinario competente per territorio.
- 4.** Per la gestione delle colonie feline, il Comune si avvale, oltre che delle associazioni che svolgono servizi specifici di cura e soccorso, anche del supporto dei cittadini che volontariamente si occupano della colonia, così detti gattari/e.
- 5.** I referenti che accudiscono le colonie portando loro il cibo, provvederanno alla rimozione dei contenitori e degli eventuali avanzi di cibo, contribuendo al mantenimento igienico del luogo. Collaboreranno altresì con la ATS per la dislocazione delle gabbie di cattura utilizzate per il trasferimento in ambulatorio per la sterilizzazione e per segnalare ogni problema inerente lo stato di salute e la conduzione della colonia.
- 6.** E' fatto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e di maltrattamento.
- 7.** Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è consigliato ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Articolo 14 bis

Obblighi del Volontario Responsabile di Colonia Felina

- 1.** Coloro che gestiscono la colonia, per conto di questa Amministrazione, dovranno essere iscritti ad una associazione protezionistica riconosciuta sul territorio che si fa garante del corretto svolgimento di quanto segue e di collaborare nella gestione della colonia stessa

in caso di necessità (è possibile anche per un singolo privato ma è raccomandabile la limitazione a pochi gatti).

2. Dovranno collaborare con l'Amministrazione Comunale al censimento dei gatti mediante l'apposita "scheda Censimento colonia felina", allegando per quanto riguarda le colonie situate nelle aree condominiali o private l'assenso scritto dell'Amministratore di Condominio o del proprietario dell'area.
3. Individuare gli spazi comuni in cui alimentare i gatti il più lontano possibile dalle abitazioni, dai parcheggi, da aree giochi riservate ai bambini e da eventuali aree destinate allo sgambamento dei cani.
4. Apporre in prossimità della sede della colonia gli appositi cartelli informativi concordati con questa Amministrazione.
5. Non spostare i gatti dal loro habitat. Qualora lo spostamento si rendesse inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, questa Amministrazione, d'intesa con l'ATS competente, individuerà altra idonea collocazione nel rispetto delle norme igieniche.
6. Collaborare attivamente nell'ambito delle campagne di sterilizzazione, sia durante le catture che per a tutte le operazioni conseguenti (consegna al veterinario incaricato, ritiro e re - immissione sul territorio, cura nel periodo di convalescenza ecc.).
7. Recuperare i gatti feriti o gravemente malati per le cure necessarie da effettuarsi presso il canile sanitario competente previo accordo con il Distretto Veterinario o presso un veterinario libero professionista.
8. Non collocare gatti di proprietà all'interno della colonia.
9. Distribuire il cibo ad ore fisse, in modo che i gatti si abituino a consumare subito la loro razione, collocandolo al riparo dalle intemperie evitando che il cibo stesso fermenti.
10. Collocare il cibo in contenitori usa e getta o in materiale lavabile e disinfettabile.
11. Rimuovere tali contenitori quanto prima oppure lavare e disinfettare i contenitori; dovranno essere lasciate disponibili 24 ore al giorno le ciotole con acqua pulita.
12. Usare, quando possibile, cibi secchi per evitare la formazione di cattivi odori.
13. Abituare i gatti a entrare all'interno di gabbie o casette per alimentarsi allo scopo di facilitare la cattura quando necessario.
14. Garantire sempre l'igiene e il decoro ambientale rinnovando i ricoveri quando necessario.
15. Laddove presenti, concordare con gli inquilini/proprietari dell'area uno spazio apposito dove lasciare il cibo per i gatti; questi spazi dovranno sempre essere tenuti scrupolosamente puliti.
16. Non lasciare il cibo sotto le automobili parcheggiate per l'incolumità dei gatti.

17. Aggiornare ogni 6 mesi questa Amministrazione sull'andamento della colonia, il numero dei gatti presenti ed eventuali problematiche riscontrate.

Articolo 15

Volatili

1. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie dovranno essere pulite con regolarità.
2. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere tenuti possibilmente in coppia. Non possono essere tenuti in gabbia i volatili nati liberi se non temporaneamente e solo per scopi di cura.
3. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
4. E' vietato lasciare all'aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici senza adeguata protezione.
5. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, le gabbie devono avere dimensioni adeguate al numero e alle dimensioni degli stessi.
6. È consentita la detenzione in ambito urbano di volatili da cortile composti da un massimo di 15 esemplari, il cui ricovero deve distare almeno 10 metri dalle abitazioni vicine e comunque tale da non recare molestia e/o nocimento al vicinato). I volatili di giorno devono poter pascolare e razzolare in un'area all'aperto e di notte devono disporre di un adeguato ricovero chiuso, contenente abbeveratoio, mangiatoia e posatoio.
7. E' vietato tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche.

Articolo 16

Equidi

1. Il cavallo, in quanto essere senziente, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia, il proprietario e colui che detiene l'equide a qualsiasi titolo è responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente del comportamento dello stesso.
3. Il proprietario e il detentore devono:
 - a. assicurare all'animale nutrimento adeguato, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia; assicurare la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi;
 - b. assicurare un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato;

- c. consentire all'equide un regolare esercizio fisico;
 - d. adottare le precauzioni necessarie per evitarne la fuga;
 - e. evitare pratiche di allevamento, addestramento e utilizzo che causino agli animali sofferenze o lesioni, che li pongano in stato d'ansietà o ne ledano la dignità;
 - f. dissellare gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi quando non lavorano.
4. Gli equidi devono essere accuditi da persone in possesso di adeguate capacità e competenze.
 5. Deve essere assicurata l'ispezione e la cura degli animali a intervalli adeguati e non meno di una volta al giorno al fine di provvedere ai loro bisogni essenziali.
 6. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
 7. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta.
 8. E' vietata la detenzione permanente in box. I cavalli scuderizzati devono compiere attività motoria quotidianamente e poter relazionarsi con i propri simili.
 9. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli.
 10. Il box deve avere spazio sufficiente per consentire all'equide di sdraiarsi, rialzarsi agevolmente e girarsi comodamente. I corridoi che conducono ai box devono essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro e assicurare un adeguato ricambio dell'aria.
 11. E' vietato impastoiare gli arti degli equidi.
 12. Gli equidi detenuti all'aperto devono disporre di un'adeguata protezione, naturale o artificiale chiusa almeno su tre lati, che offra riparo dalle intemperie e dal sole. Per il ricovero permanente all'aperto l'area a disposizione deve essere proporzionale al numero degli equidi e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate.
 13. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni agli animali.

Articolo 17

Animali acquatici

1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche. Quelli appartenenti a specie sociali devono essere tenuti almeno in coppia.
2. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente; all'interno dell'acquario deve essere presente arredo atto a fornire un luogo di rifugio.

3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Articolo 18

Api e insetti impollinatori

1. Durante la fase della fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.
2. Nel periodo immediatamente precedente e successivo alla fioritura, ogni trattamento potenzialmente dannoso alle api e agli altri insetti impollinatori deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, nei frutteti e nei vigneti è obbligatorio l'asporto totale della massa sfalciata o in alternativa l'effettuazione dei suddetti trattamenti solo quando i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.

Articolo 19

Animali esotici

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi ed invertebrati non autoctoni del territorio nazionale o che non hanno colonizzato il territorio medesimo in seguito a fenomeni di espansione naturale. I possessori di animali esotici, quando previsto, sono tenuti a munirsi delle autorizzazioni previste dalle leggi in vigore.

Articolo 20

Lagomorfi, Mustelidi e Piccoli Roditori

1. **Conigli d'affezione.** I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possono provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie con il fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico. E' vietato detenere conigli d'affezione in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli d'affezione devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso. E' vietata la detenzione permanente dei conigli d'affezione in gabbia. La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli d'affezione in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.
2. **Furetti.** Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 mq. con una altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari. E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia.

- 3. Piccoli roditori.** Le gabbie per i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 mq., con un'altezza minima di 30 cm. fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 mq. per ogni ulteriore coppia. Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 mq.

Articolo 21

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al presente Regolamento sono applicate sulla base dei principi generali previsti nelle norme del Capo I, Sezione 1 della Legge 24.11.1981, n. 689. Quando non sia espressamente e diversamente disposto da altre norme e non costituisca reato, chiunque commette una violazione del presente Regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 500,00.

Articolo 22

Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di Enti o Organi preposti al controllo.

Articolo 23

Abrogazione di norme

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme precedenti e gli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento, nonché l'ordinanza n. 10 dell'11.02.2008.